

## **REGIONE LOMBARDIA**

**Decreto del Presidente della Giunta regionale 20 dicembre 2012, n. 12459**

**Approvazione del modello di scheda di votazione per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della regione, ai sensi dell'articolo 1, comma 23, della legge regionale 31 ottobre 2012, n. 17 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della regione)**

*(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione Lombardia 28 dicembre 2012, n. 52)*

### **IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**

Viste:

- la legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 (Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle regioni);
- la legge 17 febbraio 1968, n. 108 (Norme per l'elezione dei Consigli regionali delle regioni a statuto normale), e successive modifiche e integrazioni;
- la legge 23 febbraio 1995, n. 43 (Nuove norme per l'elezione dei Consigli delle regioni a statuto ordinario), e successive modifiche e integrazioni;
- la legge 2 luglio 2004, n. 165 (Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione), e successive modifiche e integrazioni;

Visto l'articolo 10, comma 2, lettera f), della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3), e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge regionale 31 ottobre 2012, n. 17 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Regione);

Visti, in particolare:

- il comma 23 dell'articolo 1 della l.r. 17/2012, che prevede l'approvazione del modello di scheda per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Regione con decreto del Presidente della Regione, da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della l.r. 17/2012 e da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione, formato secondo le indicazioni contenute nel summenzionato articolo 1;
- i commi 18 e 19 dell'articolo 1 della l.r. 17/2012, che prevedono che la votazione per l'elezione del Presidente della Regione e per l'elezione del Consiglio regionale avviene su un'unica scheda; che la scheda reca i nomi e i cognomi dei candidati alla carica di Presidente della Regione, scritti entro un apposito rettangolo, al cui fianco sono riportati, racchiusi in un più ampio rettangolo, il contrassegno del gruppo di liste ovvero i contrassegni dei gruppi di liste riunite in coalizione con cui il candidato è collegato; che sulla medesima linea è riservata la riga per esprimere l'eventuale preferenza;
- il comma 41 dell'articolo 1 della l.r. 17/2012, ai sensi del quale per quanto non previsto dalla l.r. 17/2012 sono recepite e continuano ad applicarsi, ove compatibili, le disposizioni della legge n.108/1968 e della legge n. 43/1995;

Vista la circolare del Ministero dell'Interno n. 2397/AR del 14 aprile 1984, nella parte in cui si danno istruzioni per la stampa e la distribuzione delle schede per la votazione, indicando le caratteristiche del modello delle schede per le elezioni regionali;

Visto il decreto legge 25 febbraio 1995, n. 50 (Disposizioni urgenti per lo svolgimento delle elezioni per il rinnovo dei Consigli delle Regioni a statuto ordinario e delle elezioni amministrative della primavera del 1995), convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1995, n. 68, che:

- nella premessa, tra l'altro, richiama espressamente la legge n. 43/1995 anche al fine di assicurare un regolare svolgimento delle consultazioni elettorali della primavera del 1995;
- all'articolo 2 individua le caratteristiche essenziali delle schede di votazione per le elezioni regionali, rinviando ai modelli descritti nelle allegate tabelle A e B;

Visto, altresì, l'articolo 1-bis, comma 3, del decreto legge 27 gennaio 2009, n. 3 (Disposizioni urgenti per lo svolgimento nell'anno 2009 delle consultazioni elettorali e referendarie), come inserito dalla legge di conversione 25 marzo 2009, n. 26, che modifica l'articolo 72, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), disponendo che i contrassegni di lista devono essere riprodotti con il diametro di centimetri 3 sulle schede per l'elezione del Sindaco nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti;

Ritenuto che quanto previsto dal citato articolo 1-bis, comma 3, del d.l. n. 3/2009, riguardo alla dimensione del contrassegno di lista nelle schede elettorali relative a comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti sia applicabile anche ai fini della definizione del modello di scheda per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Regione, ai sensi della l.r. 17/2012, in forza del rinvio alle disposizioni del testo unico delle leggi per la composizione e l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali contenuto nell'articolo 1, comma 6, della succitata legge n. 108/1968;

## DECRETA

1. di approvare, ai sensi dell'articolo 1, comma 23, della l.r. 17/2012, il modello di scheda di votazione per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Regione Lombardia e le relative specifiche tecniche, allegati e parti integranti del presente decreto;
2. di demandare alle strutture regionali competenti gli adempimenti conseguenti all'approvazione del presente decreto;
3. di comunicare il presente decreto al Prefetto di Milano, in qualità di Rappresentante dello Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie nella Regione Lombardia, ai Presidenti delle Corti d'Appello nelle cui circoscrizioni sono ricompresi i comuni lombardi e ai Presidenti dei Tribunali nella cui giurisdizione sono ricompresi i capoluoghi di provincia della Lombardia;
4. di pubblicare il presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Roberto Formigoni



FAC-SIMILE

ELEZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE  
E DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
LOMBARDIA

.....  
(data)

CIRCOSCRIZIONE ELETTORALE  
DI .....

SCHEDA PER LA VOTAZIONE

FIRMA DELLO SCRUTATORE





<div><div></div><div></div></div>	<div><div>NOME COGNOME</div><div>(CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE)</div></div>
<div><div></div><div></div></div>	<div><div>NOME COGNOME</div><div>(CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE)</div></div>
<div><div></div><div></div></div>	<div><div>NOME COGNOME</div><div>(CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE)</div></div>
<div><div></div><div></div></div>	
<div><div></div><div></div></div>	
<div><div></div><div></div></div>	
<div><div></div><div></div></div>	<div><div>NOME COGNOME</div><div>(CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE)</div></div>
<div><div></div><div></div></div>	
<div><div></div><div></div></div>	
<div><div></div><div></div></div>	<div><div>NOME COGNOME</div><div>(CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE)</div></div>
<div><div></div><div></div></div>	<div><div>NOME COGNOME</div><div>(CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE)</div></div>
<div><div></div><div></div></div>	<div><div>NOME COGNOME</div><div>(CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE)</div></div>

## **SPECIFICHE TECNICHE**

La scheda è suddivisa in quattro parti uguali: le parti prima e seconda contengono gli spazi necessari per riprodurre, in misura omogenea, il nome e il cognome dei candidati alla carica di Presidente della Regione, scritti entro un apposito rettangolo; a fianco - ovvero, sulla sinistra - del nome e cognome di ciascun candidato alla carica di Presidente della Regione sono riportati, verticalmente e in misura omogenea, racchiusi in un più ampio rettangolo, il contrassegno del gruppo di liste ovvero i contrassegni dei gruppi di liste riunite in coalizione con cui il candidato è collegato, con una riga, posta sulla medesima linea a destra di ciascun contrassegno, destinata all'espressione dell'eventuale voto di preferenza.

Il nome e cognome dei candidati alla carica di Presidente della Regione sono collocati, geometricamente, in posizione centrale rispetto al rettangolo o ai rettangoli che contengono il contrassegno del gruppo o dei gruppi di liste provinciali collegate.

Le parti terza e quarta vengono utilizzate secondo gli stessi criteri previsti per le parti prima e seconda. In caso di necessità, si farà ricorso alle parti quinta e sesta e ad eventuali parti successive, sufficienti per la stampa di tutti i contrassegni ammessi.

I contrassegni di lista da riprodurre in ciascuna parte non possono essere, complessivamente, in numero superiore a nove. Qualora in uno spazio debba essere riprodotto il nominativo di un unico candidato alla carica di Presidente della Regione collegato a più di nove gruppi di liste, l'altezza della scheda dovrà essere opportunamente aumentata in senso verticale, al fine di consentire la stampa di tutti i contrassegni nello stesso spazio. In ogni caso i contrassegni da riprodurre accanto al nominativo del candidato alla carica di Presidente della Regione devono essere contenuti nel medesimo spazio.

I nomi e cognomi dei candidati alla carica di Presidente della Regione e il contrassegno del gruppo o i contrassegni dei gruppi di liste ad essi collegati sono disposti, sulla scheda, secondo l'ordine risultato dal sorteggio effettuato ai sensi della l.r. 17/2012 (e, in particolare, dell'articolo 1, comma 9).

La scheda deve essere piegata verticalmente in modo che la prima parte ricada, verso destra, sulla seconda, entrambe sulla terza, il tutto sulla quarta ed, eventualmente, sulla quinta, sulla sesta e su quelle successive, seguendo il verso delle pieghe verticali equidistanti fra loro.

La scheda, così piegata, deve essere ripiegata orizzontalmente a metà, in modo da lasciare esternamente visibile la parte stampata con le indicazioni di rito, ovvero con le indicazioni relative al tipo di elezione, alla denominazione della Regione, alla data di votazione, alla circoscrizione elettorale, alla firma dello scrutatore e al bollo della sezione.

La carta della scheda sarà di colore PANTONE GREEN, secondo dimensioni e caratteristiche tecniche stabilite dalla disciplina vigente.